



ROMA CAPITALE

Segretariato – Direzione Generale

26 OTT. 2012

Prot. RC/.....

17286

Al Vice Presidente
dell'Assemblea Capitolina
On. Mirko Coratti

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di proposte progettuali mirate alla realizzazione di attività socio-educative all'interno del centro museale archeologico a Vigne Nuove – Villa e giardini di Faonte pubblicato il 20 settembre u.s. dal Municipio IV.

Con riferimento alla richiesta di parere trasmessa dalla S.V. con nota prot. n. 820 del 12 ottobre 2012 (prot. Segr. Gen. 16529/2012), si rappresenta che lo scrivente ha inoltrato al Municipio Roma IV l'allegata nota prot. Segr. Gen. n. 17260 del 25 ottobre 2012 formulando al medesimo, sulla base dei dati e delle informazioni disponibili, osservazioni in ordine ad alcuni aspetti significativi del provvedimento in oggetto.

IL SEGRETARIO – DIRETTORE GENERALE



ROMA CAPITALE

Il Segretario - Direttore Generale

Prot. RC/...

17260

30 - OTT. 2012

Al Direttore del Municipio Roma IV
Dr. Massimo D'Amanzo

Al Dirigente della U.O.
Socio Educativa Culturale Sportiva
del Municipio Roma IV
Dott.ssa Giovanna Giannoni

Oggetto: Avviso pubblico per il reperimento di proposte progettuali mirate alla realizzazione di attività socio-educative all'interno del centro museale archeologico a Vigne Nuove - Villa e giardini di Faonte pubblicato il 20 settembre u.s. dal Municipio IV.

Con riferimento all'oggetto, si rappresenta che il Vice Presidente dell'Assemblea Capitolina, Cons. Mirko Coratti, con propria nota prot. n. 820 del 12 ottobre 2012 (prot. Segr. Gen. 16529/2012), ha richiesto allo scrivente un parere in ordine alla legittimità dell'Avviso in epigrafe pubblicato da codesto Municipio.

In merito, evidenziato in via preliminare che non sono noti allo scrivente dati rilevanti utili ad una puntuale, attendibile e completa analisi della fattispecie in esame, occorre segnalare alle SS.LL. alcune significative criticità rinvenibili nell'avviso in argomento.

In primo luogo si evidenzia che, dalla lettura dell'Avviso *de quo*, non si evince se gli edifici oggetto dell'intervento siano attualmente di proprietà (o in uso) di Roma Capitale; né sembrerebbe configurabile la competenza del Municipio in ordine alla eventuale proposizione di una concessione di servizi, atteso il disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. e) ed i) del T.U.E.L.

Inoltre, non è indicato alcun importo presunto dell'intervento, né è possibile riscontrare, dai dati in possesso dello scrivente, l'esistenza di un qualsiasi elaborato progettuale/studio di fattibilità a base dell'affidamento dal quale si possa ricavare in alcun modo l'impatto economico dell'affidamento medesimo. In relazione a tale ultimo aspetto non si comprende come possano i concorrenti formulare un piano economico finanziario suscettibile, peraltro, di attribuzione di punteggio in termini di congruità.

In relazione alla criticità afferente la competenza, si evidenzia che la "durata ventennale a partire dalla sottoscrizione della convenzione", la realizzazione da parte dell'Organismo affidatario senza oneri per Roma Capitale, la necessità di indicare le fonti di finanziamento (inclusi gli introiti ottenuti dalla compartecipazione degli utenti), la necessità di produrre un piano economico finanziario, sembrerebbero costituire tutti elementi atti a configurare l'avviso di cui trattasi come una vera e propria "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 3, comma 12 del D. Lgs. n. 163/2006, in cui il corrispettivo dei servizi offerti consiste



ROMA CAPITALE

unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 medesimo.

Peraltro, ulteriori elementi non sono indicati chiaramente per determinare l'esatta configurazione dei servizi oggetto della convenzione:

- a) non si comprende secondo quale modalità, per l'edificio settentrionale "D", sia affidato il servizio di bar ristorazione, né è chiara l'indicazione che il punto di ristoro potrà essere previsto, realizzato (?) e gestito e che *"l'organismo gestore dovrà essere munito delle autorizzazioni che l'affidatario del progetto (o il soggetto da lui indicato) avrà l'obbligo di acquisire"*;
- b) le stesse considerazioni riguardano l'edificio "A.3" residenza del "custode casiere" ed in particolare l'edificio "B - Biblioteca", per il quale, in attesa dell'attivazione della prevista biblioteca comunale è configurato l'affidamento provvisorio (4 anni eventualmente rinnovabile ?) per uso commerciale compatibile; in relazione a tale aspetto non si comprende se *"i locali indicati dalla Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Roma in fase di consegna al Municipio stesso"*, sui quali insiste l'intervento, prevedano una destinazione d'uso compatibile con le finalità commerciali; le ultime considerazioni parimenti riguardano anche l'edificio settentrionale "D";
- c) alla stessa stregua poco chiara risulta l'indicazione dell'edificio "G - edicola da completare"; in relazione a tale ultimo aspetto non risulta chiaro se nella fattispecie trattasi anche di affidare lavori ed eventualmente di quale entità.

Tali criticità sembrerebbero confermate dall'indicazione che l'aggiudicatario assicurerà il servizio di manutenzione ordinaria per gli edifici oggetto dell'affidamento e di guardiania per tutto il periodo di durata della convenzione: a tal riguardo, non si comprende come possano essere autorizzati lavori su un bene immobile eventualmente non ancora di proprietà della Amministrazione Capitolina.

Per quanto afferisce i requisiti di partecipazione non si comprende, soprattutto per la manutenzione ordinaria degli edifici, se l'aggiudicatario debba essere soggetto qualificato in relazione agli importi dei lavori da effettuare ovvero se possa/debba affidarli a terzi necessariamente qualificati e per quali importi.

Inoltre – sempre che l'affidamento in oggetto sia configurabile come concessione di servizi, e sebbene il citato art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, come noto, configuri la concessione di servizi in termini derogatori rispetto alla disciplina del codice De Lise – si evidenzia che il comma 3 del citato articolo 30 indica che *"La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi"*.

Tali principi non sembrano compatibili con l'indicazione che i potenziali destinatari non solo abbiano la sede operativa all'interno del Municipio Roma IV, ma anche la sede legale e con l'ulteriore previsione del requisito che i concorrenti stabiliscano *"nel proprio statuto la finalità di svolgere attività culturali per la promozione e la conoscenza del territorio ... per la valorizzazione del patrimonio storico culturale del Municipio, per la riscoperta della memoria storica dello stesso"*.

Anche il richiamo del citato art. 30 alla disciplina, per quanto compatibile, dell'art. 143, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 (*"L'offerta e il contratto devono contenere il piano*



ROMA CAPITALE

economico-finanziario di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco temporale prescelto e devono prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione, anche prevedendo un corrispettivo per tale valore residuo. Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziari nel progetto") non sembrerebbe coerentemente riportato nel criterio di valutazione dell'offerta tecnica afferente la congruità del piano economico finanziario.

In relazione ai criteri di valutazione, nel rappresentare che non sono indicati le modalità di attribuzione dei punteggi (metodi, determinazione dei coefficienti etc.), si evidenzia ancora che non sono chiare alcune indicazioni quali la fornitura di materiali (quali arredi, bacheche complimenti) e la "capacità di attivazione di una rete territoriale".

Infine, si segnalano alcune incoerenze/inesattezze:

- a) tra le modalità di "presentazione delle proposte" al punto 2) deve essere indicato, da parte dei concorrenti, di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e contestualmente al punto 5) "di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all'art. 29 della Direttiva CEE 92/50" abrogato e sostituito dall'art. 45 della vigente Direttiva CE 2004/18 peraltro recepita nell'art. 38 medesimo;
- b) al punto 7) è stata indicata la L. 281/2010, probabilmente in luogo del D. Lgs. n. 81/2008: anche nella fattispecie quanto oggetto di dichiarazione è già previsto dall'art. 38, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 163/2006, così come il punto 9) afferente il DURC.

Si resta in attesa di un sollecito riscontro in ordine ai rilievi sopra formulati.

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE